



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 71

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere**

SEGUITO DELL'ESAME DELLA RELAZIONE SUL REGIME
DI CUI ALL'ARTICOLO 4-BIS DELL'ORDINAMENTO
PENITENZIARIO E SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI
DALLA SENTENZA N. 253 DEL 2019
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

72^a seduta: mercoledì 20 maggio 2020

Presidenza del presidente MORRA

IN DICE

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:
– MORRA (M5S), senatore Pag. 4

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE:
– MORRA (M5S), senatore Pag. 4

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE:
– MORRA (M5S), senatore Pag. 5, 6
BARTOLOZZI (FI), deputata 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-Psd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Sigle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: LEGA; Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FDI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LEU; Misto-Noi con l'Italia-USEI Alleanza di Centro: M.-NCI-USEI-ADC; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-MIN.LING.; Misto Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-Maie – Movimento Associativo Italiani all'Ester: Misto-MAIE.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale

PRESIDENTE:

– MORRA (<i>M5S</i>), <i>senatore</i>	<i>Pag.</i> 6, 7, 8 e <i>passim</i>
FERRO (<i>FDI</i>), <i>deputata</i>	7, 22
ASCARI (<i>M5S</i>), <i>deputata</i>	7, 8, 9 e <i>passim</i>
BARTOLOZZI (<i>FI</i>), <i>deputata</i>	7, 8, 12 e <i>passim</i>
GRASSO (<i>Misto-LeU</i>), <i>senatore</i>	8, 9, 11 e <i>passim</i>
VITALI (<i>FIBP-UDC</i>) <i>senatore</i>	9, 10, 11 e <i>passim</i>
PAOLINI (<i>LEGA</i>), <i>deputato</i>	11, 13, 17
MIRABELLI (<i>PD</i>), <i>senatore</i>	13, 14, 16 e <i>passim</i>
MICELI (<i>PD</i>), <i>deputato</i>	13
CANTALAMESSA (<i>LEGA</i>), <i>deputato</i>	23
ALLEGATO	27

I lavori hanno inizio alle ore 19,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Comunico che della seduta odierna sarà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, dopo averne dato annuncio in Ufficio di Presidenza, provvederò in una prossima seduta a pubblicizzare un elenco di sedute della Commissione antimafia della XIII legislatura, chiedendo agli auditii di allora di manifestare il proprio assenso alla declassificazione e pubblicazione degli atti. Si assegnerà, dunque, a ciascuno degli interessati, un termine per comunicare il proprio avviso, con l'intesa che qualora seguisse silenzio si potrà procedere alla modifica del regime di conoscibilità dell'atto stesso.

Preciso che, se nulla osta, l'avviso dianzi illustrato sarà reiterato a più riprese affinché sia reso il più possibile conosciuto. In esito a questa procedura si potrà dar seguito definitivo alla pubblicazione di tutti gli atti della XIII legislatura repubblicana, alla luce della delibera del 10 luglio 2019.

Circa la seduta di domani, alle ore 13, posso offrire conferma che essa avrà luogo, naturalmente con la precisazione che gli orari potranno subire variazioni – si spera minime – per l'andamento dei lavori delle due Assemblee.

Rendo inoltre noto che sono pervenute in data odierna dal Ministero dell'interno, rispettivamente, la relazione svolta nel 2019 dalle Commissioni straordinarie negli enti sciolti per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso e la relazione annuale del Commissario per il coordinamento del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Comunico, infine, che nella prossima settimana si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai Presidenti dei Gruppi per dare seguito alla programmazione dei lavori delle prossime settimane.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Do ora la parola all'onorevole Bartolozzi che ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire brevemente sull'ordine dei lavori, in quanto alcune questioni rimangono irrisolte.

Stante la disamina della relazione in oggetto e vista anche l'audizione di domani del ministro Bonafede, le chiedo alcune cose. Anzitutto, lei ci ha detto che intende procedere alla descretazione di alcune sedute della Commissione della XIII legislatura. Non capisco bene di cosa si parli, a cosa ci si riferisca dunque le chiedo di spiegarci almeno l'oggetto per capire di cosa parliamo (mi scuso se ieri non ero presente, ma ero impegnata in altri lavori).

In secondo luogo, signor Presidente, ho formalizzato più volte una richiesta di acquisizione agli atti che non mi risulta ancora soddisfatta.

Intanto vorrei si riprendesse il verbale dell'audizione del dottor Piscitello (all'epoca era capo della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), nella parte in cui narrava di un elenco di difensori che avrebbero assistito detenuti sottoposti al 41-bis. Signor Presidente, è per noi importante avere questo verbale. Rammento il significato dell'operazione Farfalla e cosa era ipotizzato all'interno del DAP. A noi occorre avere quel dato prima dell'audizione del Ministro.

Le chiedo, pertanto, se è possibile riprendere il verbale dell'audizione di Piscitello e, soprattutto, verificare tramite gli Uffici se il dottor Piscitello ha consegnato – come doveva e come ha detto che avrebbe fatto – quell'elenco di difensori di detenuti al 41-bis. Se così non è, le chiedo di acquisirlo.

Inoltre, sempre in vista dell'audizione del Ministro prevista nella giornata di domani, vorrei sapere se è arrivata dal DAP della documentazione, perché mi scoccia – uso un termine eufemistico – apprendere dal giornale della nuova carcerazione di Bonura e di Franco Cataldo.

Da ultimo, signor Presidente, vorrei sapere se il fascicolo della magistratura di sorveglianza per la posizione già definita, di cui ho chiesto materiale acquisizione, è agli atti della Commissione. Sono passati dieci giorni dalla richiesta e credo che si tratti di tempi ragionevoli per consentire la trasmissione in copia, via *fax*, di un fascicolo. Stiamo discutendo di pochissime pagine: si seleziona la documentazione necessaria e si invia tramite *fax*. Ripeto, la richiesta è stata fatta la scorsa settimana e, quindi, prima dell'audizione di domani vorremmo essere messi nella possibilità di conoscere gli elementi sulla base dei quali formulare le domande al ministro Bonafede.

PRESIDENTE. Onorevole Bartolozzi, per quanto riguarda l'ultima questione da lei sollevata, gli Uffici (con cui potrà poi continuare l'interlocuzione) mi comunicano che è stata avanzata una richiesta di acquisizione presso il tribunale di Firenze di quanto da lei richiesto. Si precisa che il dottor Piscitello non ha inviato il materiale che aveva annunciato. Pertanto, verrà avanzata richiesta di perfezionare una volontà che non si è compiuta.

Con riferimento alla pubblicizzazione di atti relativi alla XIII legislatura, le debbo ricordare che questa politica di *disclosure* è stata caratteristica della Commissione a seguito di consenso unanime intorno alla delibera del 10 luglio 2019.

Pertanto, gradualmente, con una cronologia «a gambero» – per cui partiamo da epoca recente per andare indietro nel tempo – stiamo procedendo. Di conseguenza, secondo un ordine cronologico che è stato già oggetto di programmazione, i consulenti e i magistrati stanno lavorando, date le difficoltà della pandemia, e faticosamente procedendo poco alla volta, in funzione anche dei criteri che vengono puntualmente valutati dal Comitato coordinato dalla deputata Salafia. Si sta dunque procedendo volta per volta a pubblicizzare, lì dove possibile, e poi anche a divulgare attraverso la pubblicazione sul sito della Commissione. Non c'è quindi nulla che si stia andando a creare intenzionalmente, mentre è tutto in funzione di criteri cronologici che sono stati precisati *illo tempore*.

Esattamente come anticipato ieri, ricordo – come è stato fatto anche poc'anzi – la politica degli interPELLI affinché tutti possano sapere; se non dovesse intervenire alcuna preclusione e alcun diniego, si procederà a pubblicare come si è previsto *illo tempore*, con il consenso unanime – se non ricordo male – della Commissione tutta.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

Rammento a tutti che, nel corso della seduta di ieri, sono stati resi i pareri su tutte le proposte emendative presentate. Si è poi avviato il ciclo delle votazioni, il cui esito è riportato nell'allegato al resoconto, che è in distribuzione. L'esito degli emendamenti già esaminati e votati è riportato nel fascicolo a disposizione di tutti i componenti dell'Assemblea, al fine di facilitare l'esatta comprensione del testo che va formandosi in seguito alle votazioni avviate ieri. Comunico, poi, che i relatori hanno avanzato delle proposte di riformulazione. Se i presentatori accederanno a tali richieste, i rispettivi emendamenti potranno essere posti in votazione con il parere favorevole di entrambi i relatori.

Riprendiamo pertanto dall'esame dell'emendamento 1.10, di cui è firmataria l'onorevole Nesci, che mi risulta aver offerto il consenso alla ri-formulazione (il relativo testo 2 è pubblicato nel fascicolo in distribuzione). Chiedo all'onorevole Ferro se ritiene di ritirare l'emendamento 1.13 (e aggiungere eventualmente la firma all'emendamento 1.10), oppure insiste per la votazione nel testo precedentemente consegnato, su cui – lo ricordo – i relatori hanno espresso parere contrario.

Mi pare che l'onorevole Ferro intenda confermare il testo dell'emendamento 1.13, precedentemente consegnato alla Commissione.

FERRO (FDI). Signor Presidente, ringrazio della possibilità della ri-formulazione, ma ribadisco che è tutt'altra cosa quello che intendeva presentare, ossia una norma che fosse più chiara anche rispetto a quanto già sancito dalla Corte costituzionale relativamente a vicende sanitarie, affinché si potesse evitare quello che è avvenuto. L'obiettivo è quello di approfondire il senso dell'articolo 147 del codice penale, ma soprattutto dico che, secondo me, in questo modo non si presume il nesso tra la detenzione e il rischio del contagio, che troppo spesso diventa – lo ribadisco – una norma estremamente elastica.

Ringrazio la relatrice, ma preferisco mantenere invariato il testo dell'emendamento 1.13, pertanto insisto per la sua votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10 (testo 2), presentato dall'onorevole Nesci.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.15 (testo 2).

FERRO (FDI). Signor Presidente, vorrei fare un passo indietro riprendendo quanto detto ieri dalla relatrice Ascari sull'emendamento 1.9 (testo 2) del collega Mirabelli, che è stato approvato. Mi riferisco alla precisazione da fare in verbale o all'interno della relazione su quanto già conosciamo più o meno. Vorrei sapere se quella precisazione sia stata inserita e dove, affinché nessuno poi ci dica che non sapevamo.

ASCARI, relatrice. Signor Presidente, in realtà questo aspetto lo avevamo visto ieri ed è comunque già previsto e specificato nella relazione a pagina 20, per cui è ultroneo. È questa la ragione per cui il nostro parere è contrario.

BARTOLOZZI (FI). Se è nella relazione, allora l'emendamento sarebbe assorbito e non ci dovrebbe essere un parere contrario.

ASCARI, relatrice. Stiamo parlando dell'emendamento 1.15 (testo 2), che abbiamo esaminato ieri nel dettaglio. Abbiamo visto che que-

sto aspetto è già espressamente inserito nella relazione a pagina 21, dove si prevede che la mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza. Soltanto la dizione è diversa.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, mi sta bene che la relatrice dica che il contenuto dell'emendamento sia dentro la relazione. Se così è e quindi se l'emendamento è ultroneo, come ha detto la relatrice, il parere non può essere contrario. Si tratterebbe di un assorbimento e in questo caso – ripeto – il parere della relatrice non potrebbe essere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Bartolozzi, mi dicono gli uffici che il contenuto dell'emendamento è di tenore diverso da quanto previsto nella relazione.

BARTOLOZZI (FI). Allora è in errore la relatrice.

PRESIDENTE. Deputata Bartolozzi, credo che si sia raggiunto il chiarimento.

BARTOLOZZI (FI). Chiedo scusa, signor Presidente, però non è così. Invito la relatrice ad esplicitare e non lo dico per fare polemica. Se la relatrice dice che il testo è superfluo perché il contenuto è dentro la relazione, vuol dire che il contenuto dell'emendamento è uguale a un capoverso della relazione. Invece il Presidente ci fa notare che non è così, perché il testo è parzialmente diverso. Allora la relatrice ha dato nella motivazione una spiegazione sbagliata. Il parere non è contrario perché il contenuto dell'emendamento è già previsto dentro la relazione; il parere è contrario perché questa disposizione è stata già normata nella relazione, ma in maniera diversa. Non è la stessa cosa.

ASCARI, relatrice. Signor Presidente, questo aspetto l'abbiamo esaminato ieri in modo approfondito ed abbiamo spiegato che il nostro parere è contrario. Ripeto, lo abbiamo espressamente spiegato ed approfondito anche ieri. Il parere della relatrice è contrario.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, se posso, vorrei far presente alla collega Bartolozzi, che a pagina 21 della relazione originaria, ai paragrafi quinto e sesto, si dice sostanzialmente la stessa cosa. Se approvassimo l'integrazione alla relazione, poi dovremmo inserire un nuovo pezzo e non si saprebbe dove aggiungerlo. Questo è il problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.15 (testo 2), presentato dall'onorevole Ferro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21 (testo 2), presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7 (testo 3), presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.5 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.22, su cui è stato espresso un parere contrario.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei conoscere la motivazione del parere contrario. Chiedo scusa se ieri sono dovuto andare via e non l'ho potuta ascoltare.

ASCARI, relatrice. Su questo emendamento era stato espresso un parere negativo perché, di fatto, l'abbiamo ritenuto ultroneo, visto che comunque le verifiche fiscali vengono già fatte ai sensi dell'articolo 79 del codice antimafia. Pertanto noi riteniamo questa specificazione ridondante, essendo già previsto espressamente da una norma.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, faccio presente che una norma ultronea non è una norma ostativa, tutt'alpiù è una norma esplicativa. L'articolo 79 non è specifico su questo aspetto, cioè sulle verifiche relative anche ai beni confiscati. Se la proposta è ultronea, quindi non è dannosa e non è ostativa, non ho capito perché non la si possa inserire nel testo della relazione.

GRASSO, relatore. Signor Presidente, abbiamo approvato l'emendamento 1.21 (testo 2) dei senatori Lonardo e Vitali, che propone di inserire le parole «l'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali ed il loro stato di concreta esecuzione». A noi pare che questo emendamento, che riguarda sempre le verifiche sui beni eventualmente confiscati, possa essere certamente assorbito in questa riformulazione dell'emendamento 1.21 (testo 2). Questa è la motivazione. Se si vuole scrivere più volte la stessa cosa, lo possiamo anche fare, ma il parere negativo era dettato dall'esigenza di asciugare il testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22 presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.16 (testo 2), su cui è stato espresso un parere contrario.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, mi sembra di ricordare che il relatore, presidente Grasso, siccome all'inizio non era indicata la pagina corretta, avesse espresso una disponibilità ad accettarlo. In effetti, la motivazione di questo emendamento è nell'articolo 79 del codice antimafia: se c'è l'articolo 79 del codice antimafia, esso si applica soltanto ai reati di criminalità organizzata. Vogliamo aggiungere quelli di terrorismo e di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, ma estendere anche l'obbligatorietà di tutti gli accertamenti fiscali, economici e patrimoniali a tutti gli altri reati, sia pure previsti dal primo comma dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario? Mi sembra onestamente un'attività veramente ultronea. O ci occupiamo di antimafia o ci occupiamo del resto del mondo.

Credo che dobbiamo limitare l'irrigidimento del sistema, giustamente, soltanto a quei reati che rappresentano un particolare allarme sociale e che hanno fatto vivere al nostro Paese (e probabilmente ci sono ancora dei rigurgiti) dei momenti di difficoltà, di dolore e di sacrificio. Chiedo pertanto ai relatori un ripensamento su questo emendamento, per rendere la relazione – e quindi le indicazioni che forniamo a coloro che andranno a redigere un articolato – più stringenti rispetto agli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019.

PRESIDENTE. Se non interpreto male, i relatori esprimono la volontà di accantonare momentaneamente l'emendamento 1.16 (testo 2).

Non essendovi osservazioni, così è stabilito.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.4 (testo 2 corretto), il cui testo è in distribuzione, su cui la relatrice ha chiesto di intervenire.

ASCARI, relatrice. Signor Presidente, vorrei rileggere la riformulazione. Alla fine del settimo capoverso, dopo le parole «questura e prefetture», viene inserito il seguente periodo: «In tal senso, pertanto, appare necessario che al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, convergano, attraverso opportuni moduli di raccordo e circolarità informativa, tutte le informazioni provenienti dalle Forze di Polizia del luogo in cui è stata emessa la sentenza, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati».

Il senso è praticamente identico al testo precedente, ma dal punto di vista formale è stata semplicemente fatta una piccola modifica, non sostanziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2 corretto), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.17.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vale quello che ho detto prima. Questo emendamento fa il paio con la premessa. La Corte, riferendosi all'ampliamento che c'è stato dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, dice che si tratta di fattispecie di reato a cui il legislatore, anche se non espressione di un contesto criminale organizzato, ha voluto attribuire un particolare disvalore e l'ha, di conseguenza, inserito nell'articolo 4-bis. Io propongo di modificare il comma successivo: «Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall'articolo 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell'Ordinamento Penitenziario, l'attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società». Ciò mi sembra assolutamente logico e consequenziale alla premessa del comma precedente. Quindi, non riesco a giustificare il parere contrario che è stato espresso.

Se siamo d'accordo sul fatto che l'irrigidimento del sistema deve riguardare soltanto quella categoria di reati, per tutti gli altri non diamo un premio ai condannati, ma lasciamo che i giudici di sorveglianza, in base alla valutazione della pericolosità sociale del ravvedimento, possano valutare, caso per caso, se concedere o meno i benefici.

GRASSO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con le parole «per questi reati» si intendono quei reati per i quali sussistono i collegamenti con la criminalità organizzata. Per gli altri reati, invece, in cui non vi è questo collegamento, è già scritto che si devono verificare l'attualità della pericolosità sociale del condannato e, quindi, i rischi connessi a un reinserimento nella società.

Alcuni colleghi dicono che si tratta di una riscrittura, ma a mio parere assolutamente non necessaria tenuto conto del contesto generale. Per me è già scritto nel testo e ritengo inutile interpolarlo.

PAOLINI (LEGA). Signor Presidente, mi pare che l'emendamento 1.17 sia non solo logico e razionale, ma anche coerente con la discussione che abbiamo fatto, in quanto tende allo spacchettamento dell'efficacia della norma in oggetto in maniera diversa per i reati di mafia, terrorismo e droga, in modo da evitare quelle potenziali censure di troppo larga estensione a tematiche e situazioni che sono sostanzialmente molto diverse. Ciò non sarà rivoluzionario, ma certamente aumenta la chiarezza di quello che mi pare essere l'intento della Commissione.

ASCARI, relatrice. Signor Presidente, ribadisco il parere contrario all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Vitali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo 2).

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, sinceramente non capisco il parere contrario che è stato espresso sull'emendamento in esame.

Il procuratore nazionale Cafiero De Raho, che è un'autorità assoluta in questa materia, dopo che Forza Italia, già in occasione dei primi decreti adottati a seguito dell'epidemia Covid, ha lanciato l'idea dell'incompatibilità regionale per il rilascio dei detenuti in regime di 41-bis, si è dimostrato favorevole all'idea di non far scontare loro le pene residue – e non solo – nelle stesse Regioni in cui hanno impunemente perpetrato i loro reati.

Non comprendo il parere contrario espresso dalla relatrice e dal suo Gruppo, che si dichiara a favore della lotta alla mafia. A meno che non vengano fornite argomentazioni tecniche, io insisterò a dismisura su questa cosa, perché riportarli indietro dopo averli fatti uscire non è la misura idonea. Le misure dovevano essere apprestate prima. Ora li andiamo a recuperare. La problematicità rimane per coloro che escono e hanno residui di pena; a causa dello scioglimento del cumulo, si ritrovano a ritornare nei territori. E dove vanno? In Sicilia e in Calabria.

Con l'emendamento in esame intendiamo evitare che questi signori tornino nei territori, in quanto si tratterebbe di un segnale fortissimo di frattura del vincolo associativo. Chi, come il presidente Grasso, ha esercitato delicate funzioni, comprende bene che la mia preoccupazione non è quella di evitare la comunicazione o il passaggio del pizzino (che probabilmente possono avvenire anche stando a Milano o Ortisei). Il problema non è questo. La questione è il forte segnale che si dà nella misura in cui 400 o 500 detenuti, di cui alcuni pericolosissimi, in regime di 41-bis, ritornano nei territori d'origine. Il segnale dato a quei territori è forte. Come lo si può svilire? Non deve essere concesso loro di tornare.

Sinceramente non capisco il perché di questa ostinazione. Su *Internet* potete trovare le svariate dichiarazioni di Cafiero De Raho il quale sostiene la bontà dell'idea di applicare l'incompatibilità regionale almeno per i residui di pena e per i condannati in regime di 41-bis.

I due relatori possono cortesemente spiegarmi la ragione del parere contrario? Signor Presidente, io non ho presentato l'articolato, che pure ho pronto, perché tanto lo presenterò in occasione del prossimo decreto che arriverà. Non ho presentato un articolato che potrebbe avere censure per come è formulato. Noi lanciamo l'idea. I relatori mi devono spiegare perché sono contrari a un'idea che è sacrosanta. Noi stiamo vagliando il contenuto di una relazione programmatica e di intenti. A questo punto, dovrò pensare che voi siete favorevoli – salvo poi ripensarci con un provvedimento che adotterete e vi intesterete – a rimandarli tutti a casa.

Il tema c'è e non è specifico, ma di natura generale. Ripeto, non ho sottoposto al vostro esame un articolato. Se voi insisterete con il parere contrario, sarà mia cura dire ovunque che voi non fate seria lotta alla mafia, alla ndrangheta e a tutte le associazioni criminali. Voi fate una lotta a inseguimento, in quanto li fate uscire e poi li rimandate dentro; li mandate a casa e poi li spostate. Bisogna adottare misure adeguate subito e questa è una di quelle. Gradirei che i due relatori mi spiegassero il perché del

parere contrario su un emendamento che – ripeto – è di mero principio e non applicativo.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, ho alcuni dubbi sull'emendamento in esame e soprattutto su come è formulato.

Riconosco il fatto, di naturale generale, che noi dobbiamo fare in modo che, nel caso ci siano permessi o benefici, i condannati al 4-bis vengano messi nelle condizioni di non mantenere o protrarre i propri collegamenti con la criminalità organizzata. Mi pare che questo sia il compito che attribuiamo al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), alla magistratura di sorveglianza e al parere che la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e le Direzioni distrettuali devono dare.

Credo che introdurre il principio in esame sia pericoloso. Stiamo infatti introducendo lo stesso principio che ha prodotto la logica del confino al Nord. Se noi istituimmo il principio per cui queste persone devono andare via dalla propria Regione, reintroduciamo il confino, che ha prodotto l'inizio – ci sono poi stati altri fattori – del radicamento territoriale di diverse organizzazioni criminali (in particolare ndranghetiste) al Nord.

PAOLINI (LEGA). Signor Presidente, pur riconoscendo l'assoluta bontà delle motivazioni della collega Bartolozzi, ho qualche perplessità. Sulla sostanza, a parte l'effetto immagine e di principio. Faccio l'esempio di un delinquente che prende la residenza a Gabicce, nelle Marche, e viene estromesso dalla Regione Emilia; Cattolica e Gabicce sono separate solo da un canale, eppure costui potenzialmente non incorrerebbe in questa violazione.

Secondo punto: la questione della sostanziale interruzione dell'istituto del confino, che ha fatto più danni che benefici, la ricordiamo. Terzo punto. Pensiamo al processo Aemilia, dove è emerso che moltissimi dei condannati, pur nati e residenti ancora in Calabria, di fatto operavano in Emilia-Romagna.

L'intento è lodevole e, a mio avviso, si potrebbe anche votare, ma – ripeto – non penso sia risolutivo. Si rischia di determinare due problemi: il primo è il *residence shopping*, ossia si prende la residenza, che è un fatto connesso con la volontà del soggetto, dove non si vuole più tornare in modo che si abbiano più speranze di tornare dove non lo si vorrebbe più mandare. In secondo luogo, chi sconta i domiciliari ed ha la famiglia che vive in una determinata Regione dove verrà mandato? Chi provvede a lui? Ai domiciliari va da solo, non dalla moglie, dai figli o dai parenti? Fermo restando che il principio è lodevolissimo, praticamente mi piacerebbe che la collega Bartolozzi rispondesse a questi dubbi.

MICELI (PD). Signor Presidente, io manifesto che in realtà non la penso come il mio Capogruppo. Invito tutti a provare a fare un ragionamento d'insieme su una questione così importante. Noi abbiamo compiuto delle attività in trasferta che ci hanno dimostrato una tendenza delle organizzazioni criminali: la mafia di ritorno. Abbiamo spesso potuto riscon-

trare che c'è una mafia di ritorno, che si riconsolida e si ristabilizza secondo vecchie gerarchie e che, scontata la pena, torna ad essere presente nel proprio territorio e a ridare stabilità alle vecchie gerarchie mafiose.

Se c'è una cosa che, secondo me, è imprecisa nel testo della collega Bartolozzi è il fatto di legare tale misura al criterio della Regione di nascita o di residenza. In realtà, a mio avviso, una riflessione andrebbe fatta invece sul *locus commissi delicti*, ovvero sui luoghi nei quali il soggetto appartenuto all'organizzazione criminale ha dato luogo all'associazione e ha consumato i suoi delitti. Questo potrebbe consentire, paradossalmente, di non replicare l'istituto del confino *sic et simpliciter* così come era stato previsto dalla cosiddetta legge Pica in poi, e di frenare invece potenzialmente una mafia di ritorno.

Così come è formulato il testo, fondato sulla residenza del condannato, secondo me non coglie il senso che credo la stessa collega Bortolozzi avrebbe voluto dare al suo emendamento, se l'ho ben capito, visto che ne abbiamo parlato più volte anche in separata sede. Se eventualmente non dovesse esserci la disponibilità ad una riformulazione – che io esorto invece – voterò contro l'emendamento. Ma invito tutti a valutare la possibilità di una più approfondita riflessione sul tema e in forza di una possibile riformulazione a favore del criterio del luogo di commissione del delitto.

MIRABELLI (PD). Io ho già parlato con la collega Bartolozzi e chiedo che la questione venga momentaneamente accantonata, perché si tratta di definire i cardini dell'emendamento. Se il condannato deve andare fuori dalla Regione, richiamiamo quel principio che mi pare tutti non dividiamo (al di là di come votiamo). Se invece elaboriamo una formula che preveda chiaramente che il soggetto deve essere allontanato dal contesto in cui è maturata la sua attività criminale e in cui mantiene legami con l'organizzazione, la questione sarebbe diversa: potrebbe succedere nella stessa Regione o in un'altra Regione, però stabiliremmo un principio più corretto e cogente che eviterebbe di richiamare vicende che non hanno portato bene in alcuni territorio di questo Paese.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, concordo con l'invito del senatore Mirabelli, che ha colto perfettamente il senso: la questione è quella di evitare il collegamento con i territori – così come aveva detto anche il collega Miceli – nei quali sono stati perpetrati i reati.

Vorrei fare una precisazione rispetto a quanto chiestomi in via informale dal collega Mirabelli: stiamo parlando non dell'articolo 4-bis, ma del 41-bis. Ciò che io intendo proteggere non sono i delinquenti – e questa è la risposta anche al collega Paolini – condannati per i reati di cui al 4-bis, quindi per l'esemplificazione tipizzata dei reati. A me interessa evitare che coloro che scontano il regime severo di cui al 41-bis, che non sono tutti quelli condannati per i reati del 4-bis, tornino nei territori.

La dizione dell'articolo 41-bis si collega al discorso della condanna al regime di carcere duro. Sul confino ricordo a tutti, che sebbene ci

sia stata una pronuncia alla Corte costituzionale, si trattava di una misura che aveva comunque una portata diversa, perché aveva una natura amministrativa; in questo caso stiamo parlando di una legge che lo prevedrebbe per particolari reati, quindi con un particolare allarme sociale. In questo senso credo che anche il profilo di censura costituzionale potrebbe essere evitato.

Ad ogni modo, siccome sia il senatore Mirabelli che il collega Miceli hanno colto il senso, che è quello di evitare che i condannati al regime di carcere duro possano tornare nei luoghi dove hanno perpetrato i reati, se la relatrice modificasse il suo parere riformulando – a me basta che passi il principio – quella che è una mera enunciazione di principio, sarei assolutamente aperta alla discussione.

PRESIDENTE. Invito i relatori a pronunziarsi al riguardo.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, comprendo perfettamente quanto detto dalla collega Bartolozzi, però per quanto riguarda la formulazione di questo emendamento bisogna fare delle considerazioni. La prima è che la questione non è strettamente attinente alla relazione. Per quanto concerne l'esame del permesso premio, dobbiamo considerare anche la natura del beneficio, che comunque è collegato anche a delle ragioni soggettive. Qui si parla del regime previsto dall'articolo 41-bis, dunque – lo ripeto – non è strettamente attinente.

In secondo luogo, vorrei far presente che in questo modo obblighiamo un soggetto ad eseguire un beneficio in un'altra Regione. Ciò presuppone tutta una serie di considerazioni, oltre a quella relativa ai profili di incostituzionalità e a quella concernente l'istituto del confino.

Ricordo che Antonio Dragone, mentre a Castelnuovo espandeva una nuova organizzazione ndranghetista, era stato mandato lì da Cutro, in territorio reggiano. È quindi sicuramente una valutazione che deve essere approfondita, ma non in questo contesto. In quanto relatrice, in questo contesto, esprimo parere contrario.

GRASSO, *relatore*. A completamento di quanto ha detto la correlatrice, visto che la deputata Bartolozzi ha espresso eventualmente l'intenzione di ripresentare l'emendamento, le consiglio di formularlo un po' meglio. È infatti scritto «che la pena detentiva residua» e dobbiamo capire a cosa si riferisca. Residua da cosa? Non si comprende bene. C'è un'incertezza.

In secondo luogo, si fa riferimento a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, che però non esistono, perché l'articolo 41-bis si riferisce a condannati per reati ai sensi dell'articolo 4-bis; il 41-bis non si riferisce a un reato, ma a un regime carcerario che viene applicato con decreto del Ministro, come sa benissimo la deputata Bartolozzi. Si pone quindi anche un problema formale su questo emendamento, che non ci consente di esprimere un parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12 (testo 2), presentato dalle senatrici Bartolozzi e Lonardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13 (testo 2), presentato dalla senatrice Ferro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28 (testo 2), presentato dalla relatrice.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.1 (testo 2) che, qualora approvato, preclude gli emendamenti 1.24 e 1.25.

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, l'emendamento è stato riformulato per apportare modifiche di forma. Il testo è allegato agli atti.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, su questa questione ci siamo già intrattenuti e abbiamo già discusso. Ci tengo, però, ad anticipare che, seppure voteremo a favore di questo emendamento, resta la nostra contrarietà all'ipotesi della creazione del tribunale di sorveglianza a Roma come tribunale in cui devono confluire tutte le istanze. Continuiamo a ritenerlo ingiusto e incostituzionale e credo che il rapporto territoriale dei tribunali di sorveglianza debba essere mantenuto.

Siamo invece d'accordo sulla seconda ipotesi. Per noi questo emendamento definisce esclusivamente le proposte che sono emerse dal lavoro della Commissione, ma non ci impegna rispetto a entrambe le soluzioni.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei invitare i relatori a espungere la prima ipotesi, su cui abbiamo svolto anche delle audizioni in Commissione antimafia. Stabilire una competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza di Roma per tutte queste fattispecie, senza risorse finanziarie (perché ci vorrebbe una copertura finanziaria per stabilire l'adeguamento del personale, dell'organico dei magistrati, degli amministrativi e di quant'altro), onestamente è irrealizzabile dal punto di vista materiale, oltre che inopportuno tecnicamente.

Se i relatori dovessero espungere la prima ipotesi e far rimanere soltanto la seconda ipotesi, anche il nostro voto potrebbe essere favorevole. Diversamente noi non lasciamo queste discrezionalità nella redazione dell'articolato tra prima e seconda ipotesi e il nostro voto sarebbe contrario.

GRASSO, *relatore*. Vorrei far rilevare che un'attenta lettura del testo non fa prendere alla Commissione nessuna delle posizioni; si dà soltanto atto di ciò che è emerso dalle audizioni. Si può non essere d'accordo e poi si dovrà scegliere tra prima e seconda ipotesi nella fase di eventuale

(eventuale, perché se non si trova l'accordo è inutile fare un testo) redazione del testo della norma. In questa fase si è ritenuto di prospettare soltanto quello che è emerso dalle audizioni. Possiamo recuperare i resoconti delle audizioni, da cui si evince che è stata avanzata questa prima ipotesi.

Il voto non impegna verso una scelta; la scelta dovrà avvenire successivamente. Attualmente abbiamo preferito questa dizione, proprio per lasciare aperta qualsiasi scelta. Il senatore Vitali può tranquillamente votare a favore e ciò non lo impegnerebbe assolutamente nella scelta della prima ipotesi.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, mi trovo a dissentire rispetto alla giustificazione addotta. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa – lo ricordo bene – con l'intervento del senatore Giarrusso, che chiedeva di mantenere l'ipotesi del tribunale centrale, con parte delle voci che venivano non solo dall'opposizione, ma anche dai Gruppi di maggioranza, che proponevano di espungere quell'ipotesi ed evitare così l'imbarazzo. Eravamo rimasti con l'idea di toglierla. Ora che significa che si vuole lasciare nel testo la possibilità di quell'ipotesi? Noi dobbiamo votare un emendamento, che poi sarà trasfuso nella relazione, che dà una precisa indicazione, non solo a noi, ma anche al Parlamento. (*Commenti*).

Era esattamente in questi termini e me lo ricordo benissimo. Se poi oggi dobbiamo discutere in maniera diversa, lo facciamo, ma io ho un ricordo storico di come sono andate le cose: si era aperta la discussione perché qualcuno voleva mantenere l'ipotesi del tribunale centralizzato, molti altri hanno detto di no e si era arrivati alla conclusione di espungere quella parte del testo; così ci eravamo lasciati. Se poi la ritroviamo reinserita, diciamo che abbiamo cambiato idea. Mi può anche stare bene, ma non condivido l'osservazione secondo la quale noi lasciamo l'opportunità; a chi, scusate? Siamo noi che votiamo, noi che lasciamo la relazione programmatica. La posizione quindi deve essere presa oggi: sì o no? Poi ognuno, in scienza e coscienza, decide, ma il tema rimane. Ci eravamo lasciati in maniera diversa la scorsa settimana e io ne ho memoria storica.

PAOLINI (LEGA). Signor Presidente, credo che l'argomento proposto dal presidente Grasso sia convincente. In questa sede noi non adottiamo una nuova legge, ma proponiamo due scelte, le quali non sono peraltro molto distanti e hanno anzi un punto in comune, in quanto in entrambe le ipotesi è previsto il ricorso *per saltum* in Cassazione. Credo che noi diamo al futuro legislatore l'opportunità di valutare più compiutamente – anche alla luce di orientamenti che nel frattempo potrebbero essere mutati – quali sono le scelte possibili, nate non oggi ma nel corso delle audizioni svolte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dall'onorevole Ascari e dal senatore Grasso.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.24 e 1.25.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30, identico all'emendamento 1.29.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, gli emendamenti vanno bene perché pongono la questione in maniera ancora non troppo definitiva.

Tuttavia, anche in considerazione del lavoro che faremo per la presentazione di una proposta di legge, in tema di scioglimento del cumulo manteniamo delle perplessità, in quanto intervenire su un tema dove c'è una linea giurisdizionale affermata mi pare difficile e inopportuno. Tutto si può fare, però sulla questione del cumulo starei attento perché si tratta di una materia molto delicata.

Signor Presidente, come lei e i relatori avrete capito, ci teniamo a far sì che in questa sede venga approvato un documento con un consenso il più ampio possibile. Ci tengo a sottolineare che c'è ancora molto da lavorare in vista della presentazione di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti gli emendamenti identici fra loro 1.30, presentato dall'onorevole Ascari e dal senatore Grasso, e 1.29, presentato dalla deputata Ferro.

Sono approvati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei conoscere i motivi che ostano all'accoglimento dell'emendamento, tenuto conto che si possiede un sistema efficientissimo, utilizzato molte volte anche da autorità straniere, di cui si vuole impedire un utilizzo più ampio da parte di autorità italiane.

Peraltro, il relatore è stato un autorevole capo della Procura nazionale antimafia. Non capisco il motivo per cui si debba escludere un maggiore ricorso al sistema Banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che è aggiornato ed efficiente e riconosciuto universalmente, anche fuori dal nostro territorio, in termini di validità e supporto. Noi lo abbiamo in casa e non lo vogliamo utilizzare come si dovrebbe. O non ho capito bene la motivazione del diniego, oppure il presidente Grasso può forse spiegarci meglio il motivo per cui il parere sull'emendamento è contrario.

GRASSO (Misto-LeU). Senatore Vitali, ringrazio anzitutto per i complimenti rivolti alla Banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, anche perché ho contribuito a crearla quando ero alla Procura nazionale antimafia e addirittura quando ero ancora sostituto procuratore nazionale antimafia. Ad ogni modo, non è questo il punto.

L'approvazione dell'emendamento renderebbe il tenore dell'intera relazione di questo tipo: «Infine per garantire una conoscenza completa delle vicende processuali dell'istante – quindi si parla di chi fa l'istanza

– la Commissione ribadisce l'urgenza dell'istituzione, della realizzazione e conseguente implementazione della banca dati nazionale dei carichi pendenti – che è una cosa sacrosanta – strumento ora più che mai indispensabile anche per la magistratura di sorveglianza, anche per meglio valutare le istanze presentate», quindi si parla della valutazione delle istanze da parte della magistratura di sorveglianza. A proposito della frase che dovrebbe seguire e cioè «il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione nazionale antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA)» ebbene, il sistema non può essere a disposizione della magistratura di sorveglianza. Il suo utilizzo emerge nel momento in cui la Procura nazionale antimafia dà il parere. L'uso di una banca dati come quella in esame non può essere esteso al magistrato di sorveglianza. Le informazioni della banca dati arriveranno attraverso il parere della Procura nazionale antimafia o delle Direzioni distrettuali antimafia. Inserendo quanto proposto con l'emendamento in esame sembrerebbe quasi che la magistratura di sorveglianza possa accedere alle informazioni della banca dati. Questo è il punto. L'uso della banca dati spetta a chi ne ha la titolarità e disponibilità, cioè la Procura nazionale antimafia.

VITALI (FIBP-UDC). Senatore Grasso, le chiedo un chiarimento. Chi è che oggi utilizza il sistema della Banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo? Soltanto la Procura nazionale, oppure, su richiesta, ci può essere l'accesso da parte di autorità giudiziarie anche straniere o di gruppi investigativi specializzati? Se lo consentiamo agli altri, non vedo perché non lo si debba concedere anche ai giudici di sorveglianza, magari con il controllo del Procuratore nazionale antimafia. A mio parere, occorre inserire qualcosa nella relazione per far capire che ci deve essere un maggiore utilizzo di una risorsa che, in genere, viene messa a disposizione delle autorità straniere.

GRASSO (Misto-LeU). Senatore Vitali, le posso rispondere finché ero io il Procuratore nazionale antimafia, in quanto non posso sapere se l'attuale Procuratore nazionale antimafia conceda o meno l'accesso alla banca dati a chiunque, comprese le autorità straniere.

Quanto proposto a me pare fuor d'opera. Se l'autorità straniera ha bisogno di informazioni, le ricerche nella Banca dati vengono fatte dal Procuratore nazionale e dai suoi sostituti, che poi forniscono il risultato. Ripeto che mi pare fuor d'opera far accedere chiunque a una banca dati di questa portata. Ad ogni modo, io posso rispondervi per il periodo di mia competenza; adesso la domanda dovrebbe essere rivolta all'attuale procuratore Cafiero de Raho.

VITALI (FIBP-UDC). Non voglio essere petulante, ma ripeto che non capisco la causa ostativa all'approvazione dell'emendamento. Sarà poi, eventualmente, il Procuratore nazionale antimafia a non consentire l'accesso (si tratterà quindi di un procedimento amministrativo).

Ho fatto la domanda al presidente Grasso perché dalle notizie in mio possesso risulta che le autorità giudiziarie straniere e i corpi di polizia specializzati accedono alla banca dati per dei protocolli esistenti. Se è consentito a loro, è giusto lo sia anche ai giudici di sorveglianza. Se poi il Procuratore nazionale antimafia ritiene che, per la segretezza o la delicatezza delle informazioni, la Procura deve fare da filtro, allora questo varrà sia per le autorità straniere, che per i giudici di sorveglianza.

PRESIDENTE. Il parere sembra essere confermato in senso contrario.

ASCARI, *relatrice*. Sì, signor Presidente, il parere rimane contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dai senatori Lonardo e Vitali.

Non è approvato.

Torniamo agli emendamenti accantonati.

Chiedo ai relatori di pronunziarsi sull'emendamento 1.16 (testo 2).

ASCARI, *relatrice*. Signor Presidente, a seguito di confronto, confermiamo il parere contrario sull'emendamento 1.16 (testo 2).

GRASSO (*Misto-LeU*). Signor Presidente, nel paragrafo che si vuole espungere c'è scritto: «In tal senso si propone di estendere l'applicazione all'art. 79 del codice antimafia anche nei confronti dei condannati» cui segue il contenuto dell'emendamento 1.11, presentato dalla deputata Bartolozzi ed approvato, che recita: «con sentenza definitiva per tutti i delitti di cui al comma 1 del 4-bis». Questa dizione, così come è scritta, è assolutamente generica e deve fare i conti con l'articolo 79 del codice antimafia, perché non c'è dubbio che è un articolo che si applica a verifiche fiscali nel caso di misure di prevenzione, quindi non può che trovare applicazione, per definizione, in tutto il contesto dell'antimafia e quindi delle associazioni mafiose.

Si vuole espungere il suddetto periodo, mentre noi invece vorremmo che le verifiche patrimoniali potessero essere fatte perché danno una completezza di informazioni sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata che deriva dal fatto che chi, nonostante la detenzione, continua ad avere disponibilità economica si presume abbia dei collegamenti sulle fonti di approvvigionamento delittuose della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Ribadisco che il parere continua ad essere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 1.16 (testo 2), presentato dai senatori Vitali e Lonardo.

Non è approvato.

Prima di procedere con il voto finale, vorrei esprimere la mia gratitudine, ma credo anche di tanti altri – spero di tutti – per il contributo offerto dai consulenti Giuliana Merola, Marisa Manzini, Alba Sammartino e Lisa Di Domenico, nonché dagli ufficiali di collegamento Tommaso Solazzo e Luigi Grasso, all'elaborazione del testo di una relazione particolarmente complessa, ma anche ricca di prospettive di innovazione normativa. Il dibattito che si è svolto questa sera, seppur velocemente, sta a testimoniare la densità di certi aspetti della relazione. Senza il contributo dei nostri consulenti, questo lavoro sarebbe stato impossibile.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, intanto anch'io voglio esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai consulenti nella redazione della relazione che noi condividiamo integralmente fino al paragrafo 4. La parte con cui non ci troviamo assolutamente in sintonia riguarda alcune proposte che vengono fuori anche a seguito di riformulazioni di emendamenti dei relatori e della bocciatura di alcuni emendamenti.

Avremmo voluto dare un segnale di compattezza e di unità della Commissione nazionale antimafia soprattutto in un settore, quello della lotta alla criminalità organizzata, che ci sta particolarmente a cuore. Purtroppo ci vediamo costretti a non poter votare questa relazione – anche se sicuramente non voteremo contro – perché il paragrafo 5 e alcune indicazioni soffrono di un peccato originale, lo stesso che ha evidenziato la Corte costituzionale nella sua sentenza. Il legislatore parte da un presupposto: bisogna stabilire il doppio binario, che è passato già più volte al vaglio della Corte costituzionale ed anche della Corte di giustizia europea sui diritti dell'uomo, per alcuni reati che rappresentano una priorità assoluta (criminalità organizzata, terrorismo, traffico internazionale di sostanze stupefacenti).

Tuttavia, dopo questa premessa, quando si entra nel merito della regolamentazione di quelli che devono essere gli atteggiamenti e le procedure, si allargano nuovamente le maglie non soltanto ai reati di prima fascia, ma anche a quelli di seconda e terza fascia. Ci sono infatti alcune parti delle conclusioni e delle indicazioni che parlano genericamente dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario senza fare alcuna differenziazione neanche tra il primo comma, il secondo comma e il terzo comma, quindi neanche tra i reati di prima, di seconda e di terza fascia.

Penso che comprimere le libertà e i diritti anche dei condannati, che devono essere coniugati con la nostra Costituzione, che prevede ancora oggi – fino a quando qualcuno non la cambia – il valore rieducativo della pena, possa andar bene soltanto per alcune categorie di reati. Questo ha detto la Corte costituzionale nel passato e questo ha ribadito nell'ultima sentenza. State attenti al fatto che l'articolo 4-bis dell'ordinamento giudiziario lo avete allargato a dismisura. Non è possibile privare tutti i condannati dei reati che nel tempo hanno ingrossato le file dell'articolo 4-bis di percorsi rieducativi previsti dalla nostra Costituzione.

Fino a quando questo principio non sarà acquisito in maniera chiara da questa Commissione parlamentare antimafia, che in quanto tale si do-

vrebbe occupare soltanto dei reati di criminalità organizzata, che abbiamo assimilato a quelli di terrorismo e di spaccio internazionale di stupefacenti, non possiamo seguirvi su questa strada. Quindi il nostro voto di astensione è un atto di fiducia.

Ci aspettiamo di vedere quale sarà l'articolato che i relatori ci presenteranno e su di esso noi apriremo una discussione ed una riflessione. Ascoltando alcuni interventi mi è sembrato di capire che, almeno a parole, non c'è nessuna differenza di impostazione tra me e, ad esempio, il presidente Grasso. Solo che poi, nei fatti concreti, certe volte sfugge la regolamentazione e si allarga la previsione normativa anche a reati che oggi sono considerati ostantivi, ma che non possono continuare ad essere trattati alla stessa maniera di quei reati – voglio essere esplicito e chiaro – di criminalità organizzata, di terrorismo e di traffico internazionale di sostanze stupefacenti (articolo 74 del Testo unico).

Tutti gli altri reati devono avere un regime ordinario, e non straordinario come quello che noi abbiamo previsto nel corso degli anni. Ripeto, ve lo sto dicendo uno che ha istituzionalizzato e stabilizzato, come relatore, il 41-bis che, prima della riforma del 2011, veniva prorogato di tre mesi in tre mesi, di sei mesi in sei mesi. Sono il relatore del provvedimento che ha stabilizzato questo regime e l'ha fatto entrare nel nostro ordinamento in maniera stabile. Quindi non posso essere tacciato né di favoritismi né di essere morbido nei confronti della lotta alla criminalità organizzata.

Tuttavia, allo stesso modo, non posso consentire che lo stesso trattamento e la stessa rigidità siano estesi a una serie di reati – antipatici, per carità, per i quali vi deve essere certezza della pena – che non possono avere le preclusioni che noi abbiamo previsto nel corso degli anni per una categoria di reati particolarmente odiosi e che ha visto il vaglio sia della nostra Corte delle leggi, sia delle Corti internazionali. Fino a quando questo non sarà chiaro, noi non ci inseriamo in questo crinale.

Quindi il nostro voto di astensione è un voto di credito, di attenzione. Ci auguriamo che i relatori, nella formulazione dell'articolato, tengano conto di questo doppio binario che ormai è stato ufficializzato, ma lo restringano a quei reati per i quali è nato e non lo allarghino in maniera esponenziale, come è stato fino ad oggi. Questo ha detto la Corte costituzionale. Mi rivolgo al presidente Mirabelli: è vero che la Corte costituzionale si è pronunciata soltanto sui permessi premio, però ha lasciato delle tracce e ha invitato il legislatore ad intervenire in maniera strutturale su tutto, proprio perché la previsione dell'articolo 4-bis sui reati ostantivi è stata allargata a dismisura.

Per questi motivi signor Presidente, a nome del mio Gruppo, annuncio il voto di astensione su questa relazione.

FERRO (FDI). Signor Presidente, mi associo ai ringraziamenti ai consulenti, agli ufficiali di collegamento e, devo dire, anche ai due relatori, per il garbo che hanno dimostrato. È stato un lavoro in cui, anche a partire da sensibilità differenti, ci siamo trovati in molte scelte.

Anche io, a nome del Gruppo Fratelli di Italia annuncio un voto di astensione rispetto ad un lavoro che in parte ci soddisfa; in altre parti invece lo troviamo ancora eccessivamente elastico rispetto a quello che avremmo voluto. Questo probabilmente in ragione del fatto che avremmo voluto parlare non soltanto della materia che riguarda i permessi premio, ma anche di altro, considerando quello che poi, come già è stato anticipato, arriverà a novembre dalla Corte costituzionale.

Ovviamente il nostro è un voto di fiducia, che siamo convinti non verrà tradito nella successiva parte che vedrà lo strumento articolato in modo sostanziale. Mi sento di dire che, per quanto ci riguarda, l'astensione è un'espressione di fiducia rilevante, perché stiamo parlando di uno strumento importante e di un momento delicatissimo.

Nella discussione è spesso capitato che uscissimo dal tema, anche per prendere la parola sull'ordine del giorno, ma probabilmente il lavoro sarà completato a 360 gradi nella fase successiva.

CANTALAMESSA (LEGA). Signor Presidente, mi unisco agli apprezzamenti e ai ringraziamenti rivolti al personale tecnico dai colleghi che hanno parlato prima di me per il lavoro svolto, che condividiamo in larga parte.

Anticipo a nome del Gruppo Lega che ci asterremo. Seppur condividiamo tanti aspetti di questa relazione e abbiamo colto lo spirito costruttivo, anche noi, come prima dichiarava il senatore Vitali, sentiamo l'obbligo di leggere i diversi articolati, auspicando che vi sia un articolo 4-bis un po' più simile all'originale e un po' più asciutto. Per questo anche il nostro si configura come un voto di fiducia, di attesa, perché riteniamo comunque che in gran parte sia stato fatto un buon lavoro ma, come dicevo prima, abbiamo l'obbligo di vedere quelli che saranno i vari articolati.

ASCARI, relatrice. Signor Presidente, anche io ci tengo a rivolgere un sentito ringraziamento agli uffici, ai tecnici, ai consulenti e a tutti i commissari. Ci tengo a dirlo perché è stato un onore confrontarsi con gli altri colleghi ed ho riscontrato veramente un altissimo livello di competenza. Io credo sia stato fatto, nonostante – come è stato detto – le diverse sensibilità, comunque un lavoro di squadra, di confronto.

È stato un lavoro difficile, ci tengo a dirlo, di redazione di una relazione comunque corposa. Abbiamo riportato le ipotesi, alla luce di quello che è emerso dal lavoro della Commissione e dalle audizioni; abbiamo gettato le basi per un articolato, su cui sicuramente verranno fatte apposite riflessioni nelle giuste sedi.

Questo risultato credo che sia uno stimolo per continuare in questo lavoro, che – ricordo – ci porta a un unico fine: il contrasto alle mafie. Soprattutto, lavorare insieme ha dimostrato che si ottengono dei risultati, quindi veramente ringrazio tutti. Ci tengo a dirlo.

GRASSO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda il Gruppo che rappresento, ringraziando anche io gli uffici per tutto il lavoro che è stato fatto, devo dire che abbiamo lavorato proprio per cercare di ottenere l'unanimità, che invece non c'è. L'astensione è infatti un non voto. Sono pertanto deluso del mio lavoro: mi dispiace di non avere ottenuto questo risultato, perché, rispetto alle posizioni iniziali o alle mie convinzioni personali, sono venuto incontro il più possibile a tutte le sollecitazioni pervenute da altri Gruppi politici, anche di opposizione. Ho cercato di dare tutti i chiarimenti, cosa che non ho ottenuto mai quando ero dall'altra parte: essendo opposizione, chiedevo chiarimenti sui pareri contrari agli emendamenti e molto spesso nessuno si peritava di spiegarne le ragioni.

Abbiamo sostenuto questo sforzo proprio per far comprendere che era necessario che ci fosse un atteggiamento unanime da parte di tutti i Gruppi politici che fanno parte della Commissione. Pertanto, il fatto di non aver ottenuto questo risultato per me è una delusione ed è una sorta di fallimento, perché abbiamo lavorato per questo risultato, ossia per l'unanimità.

Fra l'altro, vorrei dire al senatore Vitali che forse una lettura più attenta vedrebbe in maniera chiara il fatto che si è riportato proprio il testo della Corte costituzionale, laddove si distingue tra reati monosoggettivi e reati associativi; siamo, quindi, partiti da quella base e non c'è dubbio che la relazione tiene conto di questa differenza tra reati di prima fascia associativi e reati monosoggettivi. Penso quindi che la relazione contenga anche le istanze avanzate dalla parte politica rappresentata dal senatore Vitali e per me il fatto di non aver accolto qualche emendamento e averne spiegato le ragioni non mi pare che possa giustificare il voto di astensione, dal momento che ciò che si proponeva di ottenere in effetti è presente nella relazione. Infatti, la distinzione tra reati associativi e reati monosoggettivi è alla base del lavoro svolto e da svolgere successivamente, se ci sarà.

La relazione – è stato anche criticato e io condivido questa critica – non prende posizione, proprio allo scopo di raggiungere un'unanimità che invece non ha raggiunto. Forse sarebbe stato meglio prendere posizioni più concrete, visto che il risultato non è stato quello che ci aspettavamo.

Detto questo, naturalmente attendo da tutti proposte per quanto riguarda la redazione dei testi. L'elenco dei reati non è stato appositamente fatto in questa fase, proprio per consentire la più ampia valutazione circa i reati da inserire in una fascia o nell'altra.

Sotto questo profilo, il fatto che sia approvata solo dalla maggioranza, con l'astensione di tutte le altre forze politiche, mi lascia perplesso.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, anche io ringrazio tutti i consulenti per il lavoro fatto e i membri della Commissione per la discussione svolta. Desidero ringraziare anche il dottor Piccione per la pazienza che ha dimostrato nel coordinare il lavoro, nonché i relatori.

Il mio Gruppo voterà a favore di una relazione che va considerata per quello che è. La relazione riassume i risultati del lungo lavoro svolto e,

laddove i nodi non sono stati sciolti, indica le diverse soluzioni che sono emerse e su cui poi dovremo confrontarci nel caso in cui si arrivi a una definizione normativa e alla predisposizione di un testo di legge.

Ancora di più, per questo, mi rammarica la scelta del senatore Vitali, dell'onorevole Ferro e dei colleghi della Lega di astenersi, perché credo che questa relazione sia il frutto del lavoro di tutti, contenga le opinioni di tutti, non chiuda nulla e mantenga aperte le questioni, illustrandole per ciò che sono, in presenza di nodi controversi.

L'espressione di un voto unanime sarebbe stato un segnale importante; lavoreremo nei prossimi passaggi per costruirne le condizioni.

BARTOLOZZI (FI). Signor Presidente, chiedo di intervenire. La *ratio* è relativa alle esternazioni e al rammarico che ho colto negli interventi dei relatori e del senatore Mirabelli. Il Gruppo che rappresento è stato citato imputando al senatore Vitali un voto di astensione. Vorrei spiegarne le ragioni. (*Commenti*).

Lo ha già fatto bene il senatore Vitali, ma mi sento di esplicitare meglio a titolo personale affinché rimanga a verbale. (*Commenti*). È il Presidente che dovrebbe decidere.

PRESIDENTE. Le concedo di intervenire per motivare ulteriormente l'indirizzo di voto del Gruppo al quale appartiene.

BARTOLOZZI (FI). Grazie Presidente. Grazie anche per la cortesia che le è sempre propria e questo glielo devo.

Come dicevo, raccogliamo il rammarico dei relatori e del senatore Mirabelli ma il problema è sempre lo stesso: metodo e contenuto. Sul metodo perché, al solito, si è portata avanti una sorta di legge delega, per cui abbiamo predisposto una cornice volutamente molto generica di principi rispetto alla quale – il senatore Vitali è stato molto cortese – è stato espresso un atto di fiducia.

Io dico che – il mio è chiaramente un intervento in dissenso – di fiducia non ne do sulla giustizia ad una Commissione (ma, più in generale, ad un Parlamento) che sui temi della giustizia è a trazione «grillina» (perdonate il termine che non è assolutamente offensivo). (*Vivaci commenti*). Il mio è un intervento in dissenso.

Io atti di fiducia verso un Movimento che porta avanti politiche sui temi della giustizia che non condivido non ne faccio. Quindi sul metodo, se avessimo predisposto un articolato preciso avrei votato a favore; atti di fiducia sui temi della giustizia in una maggioranza che – lo ripeto – è a forte trazione grillina io non ne faccio. Questo per quanto concerne il metodo.

Signor Presidente, concludo sul merito. Non si è potuto esprimere un voto pienamente favorevole come tutti avremmo auspicato perché, come ha ben detto il senatore Vitali, rimangono irrisolti parecchi nodi: quelli del doppio binario, dello scioglimento del cumulo, della centralizzazione dell'autorità giudicante. Presidente, avrei voluto dirlo prima lo faccio

adesso, è assurdo che abbiate espresso voto contrario all'emendamento sull'incompatibilità regionale quando gli stessi relatori e la stessa maggioranza si sono espressi favorevolmente accogliendo un ordine del giorno al decreto Cura Italia che chiedeva l'incompatibilità regionale. Evidentemente è un modo di procedere schizzofrenico (mi passerete i contenuti) e quindi, signor Presidente, si motiva eccome il voto di astensione a questo provvedimento.

Senatore Grasso, tutti avremmo auspicato di andare nella stessa direzione, ma i temi purtroppo sulla giustizia rimangono gli stessi: metodo e merito e non ce n'è né dell'uno né dell'altro.

PRESIDENTE. Non essendoci altre richieste di intervento, metto ai voti la relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, nel testo risultante dalle modificazioni apportate in seguito alle proposte emendative approvate, preavvisando che gli Uffici sono autorizzati ad apportare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie.

È approvata.

Dichiaro pertanto concluso l'esame della relazione.

I lavori terminano alle ore 20,48.

ALLEGATO

Emendamenti alla relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale

1.10 (testo 2)

approvato

NESCI

Nella relazione:

a) a pagina 19, aggiungere alla fine del paragrafo 4, il seguente capoverso: «Peraltro, nel corso delle settimane segnate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e all'esito delle acquisizioni documentali in corso, si è manifestata la necessità che il tema del potenziamento della sanità penitenziaria sia oggetto di uno specifico futuro approfondimento da parte della Commissione.»;

b) Il penultimo capoverso di pagina 25 è riformulato come segue: «Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in ragione dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis, comma 1, O.P., sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto o dell'internato (SIDET), nel quale, tra l'altro, dovrebbe confluire la cartella clinica digitale, al fine di consentire ai medici che lo prendono in carico di conoscere in tempo reale le condizioni di salute del detenuto o dell'internato, senza attendere il passaggio dei dati dalla ASL di provenienza. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscono l'aggiornamento e la completezza del fascicolo, affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o dal tribunale di sorveglianza, oltreché dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici penitenziari».

1.15 (testo 2)

respinto

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pagina 21, sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole: «Occorrerà l'acquisizione» alle seguenti: «inammissibile l'istanza»,

con il parole: «La mancata allegazione di congrui e specifici elementi indicativi del distacco dal sistema criminale di appartenenza originaria comporterà l'inammissibilità dell'istanza anche qualora sussistano elementi allegati esplicativi di un positivo esito del trattamento rieducativo».

1.21 (testo 2)

approvato

LONARDO, VITALI

A pagina 21, alla nona riga del settimo capoverso, dopo le parole: «nonché quelle dei suoi familiari», inserire le seguenti: «l'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali ed il loro stato di concreta esecuzione».

1.7 (testo 3)

approvato

GRASSO, relatore

A pagina 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla fine della terza riga, dopo le parole: «operatività del gruppo criminale di riferimento», aggiungere le seguenti: «sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto»;

b) alla fine del primo capoverso, dopo le parole: «accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali», aggiungere il seguente periodo: «Si dovrà inoltre acquisire il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato al quale dovranno opportunamente convergere, secondo moduli chiari rapidi ed efficaci di raccordo e circolarità informativa predisposti dal Ministero dell'interno, i pertinenti dati, notizie e informazioni provenienti dalle Forze di polizia del luogo in cui il reato o i reati sono stati commessi, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento»;

c) alla fine del sesto capoverso, dopo le parole: «bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società», aggiungere il seguente periodo: «A tale fine dovranno essere acquisiti pareri dal procuratore della Repubblica e dai comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente sia in relazione al luogo di emissione della sentenza, sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al beneficio richiesto».

1.5

ritirato

ASCARI, *relatrice*

A pagina 22, alla fine del terzo capoverso, dopo le parole: «giudice di sorveglianza», *inserire il seguente testo:* «in ragione della complessità degli accertamenti. Inoltre, si potrebbe prevedere che, decorso il termine il giudice possa decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste».

1.22

respinto

LONARDO, VITALI

A pagina 22, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «personali e patrimoniali», *aggiungere le seguenti:* «anche per le verifiche sopra evidenziate relative ai beni eventualmente confiscati».

1.16 (testo 2)

respinto

VITALI, LONARDO

A pagina 22, espungere periodo di cui al secondo capoverso, dalle parole: «In tal senso» *fino alle seguenti:* «dell’articolo 4-bis O.P.».

1.4 (testo 2 corretto)

approvato

ASCARI, *relatrice*

A pagina 22, alla fine del settimo capoverso, dopo le parole: «Questure e Prefetture», *inserire il seguente periodo:* «In tal senso, pertanto, appare necessario che al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in ragione del luogo in cui il soggetto è detenuto o internato, convergano, attraverso opportuni moduli di raccordo e circolari informativa, tutte le informazioni provenienti dalle Forze di Polizia del luogo in cui è stata emessa la sentenza, del luogo di godimento del beneficio e del luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento, al fine di garantire una migliore comprensione degli elementi

che potrebbero giustificare la persistenza dei collegamenti o il rischio che vengano ripristinati».

1.17**respinto**

VITALI

A pagina 22 sostituire il periodo di cui al sesto capoverso, dalle parole: «per questi reati» fino alle seguenti: «nella società», con le parole: «Per i reati diversi da quelli associativi, di terrorismo e previsti dall’articolo 74 TU Stupefacenti, andrà valutata, ai fini della concessione dei benefici dell’Ordinamento Penitenziario, l’attualità della pericolosità sociale del condannato ed i rischi connessi ad un reinserimento nella società».

1.12 (testo 2)**respinto**

BARTOLOZZI, LONARDO

A pagina 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole: «nell’impossibilità di adempierle», aggiungere il seguente periodo: «Sarebbe inoltre opportuno introdurre misure atte a scongiurare che la pena detentiva residua per i soggetti condannati ai sensi dell’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 possa essere eseguita in abitazione ubicata nella regione di nascita o residenza del condannato medesimo».

1.13 (testo 2)**respinto**

FERRO, CIRIANI, IANNONE

A pagina 22, alla fine del terzultimo capoverso, dopo le parole: «nell’impossibilità di adempierle», aggiungere i seguenti periodi: «Con riferimento al problema del ricorso talvolta risultato assai elastico, all’articolo 147 c.p., sarebbe indicato delineare in via normativa un principio già sancito dalla suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il differimento dell’esecuzione della pena, specie se riferito a detenuti per i reati di cui all’articolo 4-bis o.p., è da intendersi quello stato patologico non suscettibile di cure adeguate in ambiente carcerario. Tale proposta consentirebbe di interpretare il ricorso alla disposizione di cui all’articolo 147, comma 2, c.p., in via assolutamente residuale ovvero quando nessuna possibilità di misura detentiva è davvero percorribile, indipendentemente dal tipo di ma-

lattia che ha determinato lo stato patologico da cui è affetto il detenuto. In ogni caso il differimento non può essere disposto per semplici presunzioni stabilite in virtù di dichiarazioni di emergenza sanitaria nazionale».

1.28 (testo 2)**approvato**ASCARI, *relatrice*

A pagina 22, sostituire il periodo di cui al penultimo capoverso: «È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione "privilegiata" di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 58-ter O.P.», con il seguente: «È appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, mantiene l'attuale valenza, sia quale condizione »privilegiata« di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'articolo 58-ter O.P. Resta inteso che i casi di collaborazione inesigibile o irrilevante seguono il regime delle allegazioni sopra descritto».

Conseguentemente, a pagina 20, dopo il secondo capoverso, dopo le parole: «condanne da parte della CEDU», inserire i seguenti periodi: «Tuttavia, ci si vuole soffermare brevemente sull'importanza, nella quotidiana lotta alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, che ha rivotato lo strumento dell'articolo 4-bis nella versione precedente la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019. Infatti, la presunzione assoluta di pericolosità del soggetto condannato per taluno dei reati elencati nell'articolo 4-bis, superabile esclusivamente dalla condotta collaborativa, ha costituito un meccanismo fondamentale nel processo di smantellamento delle organizzazioni nostrane, stante le loro peculiarità strutturali. È importante sottolineare, a tal proposito, come l'ingresso all'interno di una consorteria mafiosa sia stato e sia ancora oggi regolato da una significativa cerimonia, con diverse sfumature a seconda del tipo di organizzazione, che si concretizza in un giuramento solenne di fedeltà. Si tratta quindi di un sigillo al legame che si va delineando tra il singolo e l'organizzazione che assume una grandissima rilevanza, spesso anche superiore ai legami amicali, affettivi o familiari, come dimostrano i vari casi di omicidi tra parenti e amici a causa della violenza imposta da questo giuramento. Dunque, la collaborazione ha avuto l'insostituibile pregio di disolvere questo legame e smantellarne l'aurea di inviolabilità che rivestiva. Ci ha permesso di scoprire nel loro aspetto più intimo le consorterie mafiose, il loro funzionamento, la loro struttura, le loro responsabilità, i loro associati, e di prevenire in molte occasioni la commissione di efferati delitti. È quindi evidente che la presunzione assoluta di pericolosità ridotta, con la citata sentenza, a presunzione relativa con riferimento ai permessi

premio, non possa che essere supportata da nuovi accorgimenti che possono rendere ancora valido questo strumento».

1.1 (testo 2)

approvato

ASCARI, GRASSO, *relatori*

Sostituire i periodi compresi tra l'ultimo capoverso di pagina 22, dalle parole: «per ciò che riguarda la competenza», e il primo periodo di pagina 25, fino alle parole: «concessione dei permessi premio», con i seguenti: «Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'articolo 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli articoli 69 e 70 O.P.⁽²⁵⁾.

In estrema sintesi il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno.

⁽²⁵⁾ Si riporta di seguito il testo vigente dell'articolo 69 O.P.: «Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza). – 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se rinvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge.»

In merito, si rammenta che la Corte Costituzionale, con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale). Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tutti gli altri benefici previsti dall’O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Tenuto conto di quanto emerso dal ciclo di audizioni sul tema della presente relazione e dal dibattito emerso in Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, appaiono prospettabili le seguenti due ipotesi di riforma.

– *I Ipotesi*

Una ipotesi è prevedere una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell’accesso ai benefici di cui al comma 1 dell’articolo. 4-bis, ivi compresi i permessi premio (in analogia a quanto previsto dall’articolo 41-bis, comma 2-*quinquies* O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l’applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso articolo 41-bis O.P.).

In tal caso, la competenza a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi dal tribunale di Roma in materia di permessi premio potrebbe essere affidata ad un organo di seconda istanza, quale una sezione della corte d’appello di Roma integrata dalla presenza di esperti, ovvero allo stesso tribunale di sorveglianza di Roma in composizione diversa rispetto al collegio che ha emesso il provvedimento impugnato. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

La concentrazione della competenza in un unico tribunale a competenza nazionale ovvierebbe al rischio di una giurisprudenza a macchia di leopardo’, e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e differenti pur in situazioni identiche o analoghe. Questa soluzione, tuttavia, presupporrebbe necessariamente una modifica della pianta organica nonché un corrispondente e congruo ampliamento del numero dei giudici, degli esperti e del personale amministrativo addetto al disbrigo degli affari.

– *II Ipotesi*

L’altra ipotesi è quella che prevede un «doppio binario» con una disciplina differenziata in ragione della tipologia di reati per cui il soggetto è stato condannato.

In tale ipotesi andrebbe attribuita al tribunale di sorveglianza territoriale la competenza per le istanze di permesso premio presentate dai condannati e dagli internati per reati associativi, per delitti mafiosi e di criminalità organizzata, eversiva o terroristica e per traffico di stupefacenti.

Tale soluzione, che sembrerebbe immediatamente praticabile, risponderebbe all’esigenza che si impone quando si verte in materia di reati gravi e associativi, di una più articolata ponderazione in quanto assicurata da un giudizio collegiale e rafforzata anche dalla presenza dei componenti

esperti non togati e delle relative professionalità, nonché dalla partecipazione all’udienza della pubblica accusa⁽²⁶⁾.

Quanto al reclamo, la competenza potrebbe essere affidata ad una sezione territoriale della corte d’appello integrata dalla presenza di esperti ovvero al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Potrebbe in alternativa escludersi il reclamo e prevedersi esclusivamente il ricorso in Cassazione *per saltum*.

Per i reati di natura monosoggettiva previsti dall’articolo 4-bis, comma 1 O.P. rimarrebbe ferma l’attuale competenza del magistrato di sorveglianza con reclamo al tribunale di sorveglianza territorialmente competente⁽²⁷⁾.

In ogni caso appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio».

1.24

precluso

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «esigenze di prossimità», aggiungere le seguenti: «e di continuità della giurisdizione di sorveglianza (non si potrebbe ragionevolmente sostenere un distinguo a seconda del tipo di istanza, delle competenze sul territorio, istituendo una competenza funzionale per acta)».

⁽²⁶⁾ Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: «(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l’attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)».

⁽²⁷⁾ «(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una serie di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell’ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell’accoglimento che del rigetto dell’istanza, anche in ragione dell’esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettabile». Relazione depositata l’11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

1.25

precluso

LONARDO, VITALI

A pagina 24, alla fine del sesto capoverso, dopo le parole: «sorveglianza di Roma», aggiungere le seguenti: «(peraltro creerebbe una giurisdizione di secondo grado centrale del tutto avulsa dai nostri standard ordinamentali)».

1.30

approvato

ASCARI, GRASSO, *relatori*

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi: «Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

1.29

approvato

FERRO

A pagina 25, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «...e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale», aggiungere i seguenti periodi: «Per i reati di cui all'articolo 4-bis O.P. la facoltà di procedere allo scioglimento del cumulo dovrebbe divenire ammissibile solo in relazione a quei benefici che integrino il percorso rieducativo del condannato e che tendano al suo reinserimento sociale. Per contro la dissoluzione del cumulo dovrebbe essere preclusa agli effetti di ogni beneficio svincolato dal percorso rieducativo del condannato o il cui accesso sia valutato per finalità oggettive e comunque esterne al personale percorso riabilitativo del reo in esecuzione pena».

1.26

respinto

LONARDO, VITALI

A pagina 25, alla fine dell'ultimo capoverso, dopo le parole: «istanze presentate» aggiungere le seguenti: «e comunque il più ampio uso del sistema Banca dati della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo (SIDDA)».
